



Prot. n. 63572

Ord. n. 102

Oggetto: Accordi tra Contrade rivali.

IL SINDACO

Premesso che:

- risulta necessario, al fine di un regolare svolgimento della celebrazione dell'intera manifestazione, proseguire con la stipula degli accordi tra le Contrade rivali in ogni fase che congiunga l'assegnazione dei cavalli alla conclusione della c.d. "Provaccia";
- è da osservarsi, al fine di una corretta salvaguardia dell'incolumità del pubblico, che gli accordi di cui sopra vengano estesi anche alla celebrazione del Palio nelle fasi dall'accompagnamento della Comparsa al Cortile della Prefettura fino all'uscita della conclusione del Palio;
- per una corretta osservanza di questo fondamentale strumento, atto ad evitare che possano verificarsi e subentrare problematiche relative all'ordine pubblico;

DISPONE

a) che gli accordi devono essere fatti rispettare dalle dirigenze di Contrada. Gli accordi presi fra le Contrade servono per saldare la fiducia dei contradaioli nelle decisioni assunte dalle singole dirigenze e consolidare il rispetto dovuto alle dirigenze stesse. E' fondamentale perciò intensificare gli sforzi necessari per rendere più forte l'autonomia delle Contrade nella loro autoregolamentazione, che fa riferimento alle indicazioni dei singoli dirigenti;

b) che venga tenuto nella dovuta considerazione, al momento della stipula degli accordi:

- quanto disposto dal regolamento, ed in particolare gli artt. 66 e 87;
- l'orgoglio di ciascun popolo, attraverso l'intonazione dei propri caratteristici canti, non deve offendere modificando volgarmente gli inni delle rivali;
- nel passaggio sul territorio della Contrada rivale non dovranno essere intonati canti offensivi, o ritenuti tali dagli accordi, salvo che le Contrade rivali non decidano di derogare a quanto previsto dal presente punto 3) indicando modalità diverse.

c) in caso di mancato accordo tra Contrade rivali, spetta al Sindaco fornire precise indicazioni a cui le dirigenze devono sottostare e rispettare, così come contemplato dall'articolo 9, comma 4;

d) gli accordi tra Contrade rivali, così come già avviene, devono far parte del dossier degli allegati alla Relazione dei Deputati della Festa di cui all'articolo 92 del Regolamento.

Dalla Residenza Municipale, 9 agosto 2019

IL SINDACO
Luigi De Mossi

